

Rassegne giuridiche

Luglio - dicembre 2016

Normativa internazionale.....	2
ONU.....	2
Misure generali di attuazione – Diritti dei bambini e degli adolescenti	2
United Nations, CRC/C/GC/20, 6 December 2016, <i>Convention on the Rights of the Child, General comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence.</i>	2
Istruzione, educazione e sport.....	3
United Nations, CRPD/C/GC/4, 25 November 2016, <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 4 (2016) on the right to inclusive education.</i>	3
Consiglio d'Europa.....	4
Misure di tutela dei minori – Minori stranieri non accompagnati	4
Parliamentary Assembly, Resolution 2136, 13 October 2016, <i>Harmonising the protection of unaccompanied minors in Europe.</i>	4
Unione Europea.....	5
Commissione europea, COM/2016/0480 final, 13 luglio 2016, <i>Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio, Quinta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento.</i>	5
Normativa Nazionale.....	6
Misure di tutela dei minori – Sistema di accoglienza.....	6
Ministero dell'interno, DM 1 settembre 2016, <i>Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati.</i>	6
Misure generali di attuazione – Leggi di ratifica; IV Piano nazionale.....	8
Presidente della Repubblica, DPR 31 agosto 2016, <i>IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - 2016-2017.</i>	8

Normativa internazionale

ONU

Misure generali di attuazione – Diritti dei bambini e degli adolescenti

United Nations, CRC/C/GC/20, 6 December 2016, Convention on the Rights of the Child, [General comment No. 20 \(2016\) on the implementation of the rights of the child during adolescence](#).

Il General Comment n. 20 affronta il tema dei diritti dei minori nel periodo dell'adolescenza. Il Comitato, definisce con il termine adolescenza “quel periodo della vita caratterizzato dal moltiplicarsi di possibilità, di capacità e di aspirazioni attraverso energie e creatività sempre più ricche, ma segnato anche da una grande vulnerabilità”. In particolare si chiarisce che il periodo cui si fa riferimento in questo documento è l'arco temporale tra i dieci e i diciotto anni. Tenendo ben presente ciò, la preoccupazione iniziale espressa nel testo è la constatazione che il potenziale degli adolescenti viene compromesso dalla mancata coscienza negli Stati di quelle che dovrebbero essere le misure necessarie tali da permettere loro di esercitare i propri diritti o comunque, laddove esistano simili misure, gli Stati non investono in esse. Ciò che il Comitato intende fare attraverso tale provvedimento è fornire degli orientamenti agli Stati affinché vengano attuate delle valide misure di sostegno e tutela ai diritti degli adolescenti, anche tenendo conto di quelli che sono i contenuti nel Programma ONU sullo Sviluppo sostenibile¹ entro il 2030. Certamente, si sostiene, il periodo adolescenziale è marcato da molteplici rischi sia psicologici che fisici dovuti al nuovo approccio alla fase adulta e ciò richiede un'attenzione particolare alla loro educazione e un sostegno efficace. Il Comitato richiama i Principi generali dalla Convenzione che sono ovviamente la base sulla quale devono essere fondate tutte le misure volte a garantire la realizzazione dei diritti dei minori durante l'adolescenza: diritto allo sviluppo, non discriminazione, superiore interesse del fanciullo e diritto a essere ascoltato e diritto alla partecipazione. Vi è inoltre un richiamo particolare alle categorie di adolescenti più fragili come le ragazze, i ragazzi vittime di una mascolinità negativa, i diversamente abili, gli omosessuali, i bisessuali, i transgender e gli intersessuali, nonché gli appartenenti a minoranze e gli autoctoni. Il Comitato, nel rivolgersi agli Stati, fa una importante raccomandazione affinché essi inseriscano all'interno delle rispettive legislazioni delle soglie di età che risultino assolutamente compatibili con il diritto del minore alla protezione, il principio del superiore interesse e il rispetto dello sviluppo delle capacità degli adolescenti. Gli Stati hanno, costantemente, l'obbligo di proteggere i minori di diciotto anni da ogni forma di maltrattamento e sfruttamento. Conseguentemente, visto l'alto tasso di rischio e il pericolo diffuso, è dunque necessaria la maggiore età per i matrimoni, per l'arruolamento, per l'impiego in lavori pericolosi o usuranti e per l'acquisto e il consumo di alcool. Agli adolescenti devono essere garantiti i diritti e le libertà civili nelle loro varie accezioni, con una raccomandazione agli Stati, interessante da sottolineare, relativamente al diritto all'informazione, affinché prestino la massima attenzione all'ambiente digitale vista la sempre più ampia diffusione e l'utilizzo crescente nella categoria dei soggetti adolescenti. In particolare si richiede che gli Stati adottino le misure necessarie per garantire l'accesso degli adolescenti, senza alcun tipo di discriminazione, a tutte le forme di media. Questa possibilità d'accesso a informazioni utili potrà certamente rappresentare un ulteriore fattore di uguaglianza. Nel testo vi è poi una particolare attenzione del Comitato alla condizione degli adolescenti situati presso strutture di protezione alternative, come famiglie d'accoglienza o strutture di presa in

¹ Nazioni Unite. Assemblea generale, Res A/RES/70/1, [Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development](#)

carico di piccoli gruppi, e si afferma in maniera chiara che gli Stati devono impegnarsi con forza nel sostegno agli adolescenti situati presso questi istituti e investire maggiormente in questo ambito. Si sottolinea che la soluzione migliore è sempre il privilegiare l'accoglienza in famiglie, ma comunque in ogni situazione risulta fondamentale adottare le idonee misure per evitare discriminazioni, per promuovere la loro educazione, per fare in modo che essi siano ascoltati durante i procedimenti e per evitare che essi subiscano molteplici sconvolgimenti. Inoltre è fatta preghiera urgente agli Stati affinché ricorrano alle strutture alternative solo in ultima istanza e che tutti i minori godano “della protezione desiderata e possano avere accesso specialmente a dei meccanismi confidenziali di trattamento dei reclami e alla giustizia”. È inoltre fondamentale che gli adolescenti siano accompagnati verso l'indipendenza attraverso misure dirette a “migliorare le loro possibilità di riuscita nella vita e rimediare alla situazione di vulnerabilità e di insicurezza particolare nella quale si sono ritrovati fino al raggiungimento dell'età in cui potranno lasciare le strutture”. Relativamente alla salute degli adolescenti, gli Stati, sono richiamati a prestare la massima attenzione sia sotto il profilo della salute fisica e mentale. Riguardo quest'ultima, il Comitato, “sottolinea che gli Stati devono adottare un approccio focalizzato sulla sanità pubblica e il supporto psicosociale, piuttosto che sulla ipermedicalizzazione e sulla istituzionalizzazione. Si dovrebbero mettere in campo un insieme di misure multisettoriali attraverso dei sistemi integrati di cura della salute mentale per gli adolescenti, che associno i genitori, le coppie, la famiglia allargata e la scuola e provvedano alla fornitura di un supporto e di una assistenza da parte di personale qualificato”. Inoltre è dato un rilievo particolare alla salute sessuale degli adolescenti, tenendo conto del genere e della sessualità. L'ineguaglianza rispetto alla possibilità di accesso a informazioni, cure, servizi e prodotti è, a parere del Comitato, assolutamente discriminatoria e non devono esistere ostacoli per gli adolescenti in questo senso (es. si richiede con insistenza la depenalizzazione dell'aborto). Per quanto riguarda l'educazione è fondamentale che gli Stati, davanti ad un numero crescente di adolescenti emarginati e impossibilitati alla prosecuzione degli studi da difficili condizioni di vita, investano in una educazione e in una formazione inclusiva di qualità. Accanto ad un efficiente sistema di questo tipo, deve essere garantito il diritto dei minori al riposo e al tempo libero, al gioco e alla possibilità di svolgere attività ricreative e artistiche, così da poter esplorare la propria identità ed evolversi sotto diversi aspetti della propria personalità. Per quanto riguarda le misure speciali di protezione risulta di particolare importanza, visto anche l'attualità del fenomeno dei flussi migratori, il punto sui migranti. In riferimento agli adolescenti, il Comitato afferma che gli Stati dovranno adottare una legislazione che tenga conto dell'età e del genere degli adolescenti rifugiati e di quelli richiedenti asilo, non accompagnati o separati, così come gli adolescenti migranti, che sia ovviamente fondata sul principio del superiore interesse del minore, che tenda a privilegiare la valutazione dei bisogni di protezione dei singoli adolescenti e si basi su quanto già stabilito relativamente al trattamento dei minori non accompagnati e separati fuori dai loro paesi d'origine. Inoltre, si raccomanda che gli Stati adottino delle misure “per rimediare ai fattori che conducono gli adolescenti a migrare così come alle situazioni di vulnerabilità e alle violazioni dei diritti nelle quali si imbattono gli adolescenti che restano nei loro paesi quando i loro genitori migrano, compresi l'abbandono scolastico, il lavoro minorile, il rischio di violenza e attività criminali e il peso delle responsabilità familiari”

Istruzione, educazione e sport

United Nations, CRPD/C/GC/4, 25 November 2016, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, [General comment No. 4 \(2016\) on the right to inclusive education](#).

Il General comment 4 (2016) si occupa nello specifico dell'art. 24 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, riguardante l'educazione. L'attenzione del Comitato riguardo il diritto ad una educazione più inclusiva si è fatta, negli anni, sempre più forte, riconoscendo nell'inclusione il punto chiave per il raggiungimento effettivo del diritto all'educazione. Numerosi fattori, in una società che per tanti versi risulta essere ancora carente nel dare un supporto adeguato, hanno impedito per lungo tempo alle persone con disabilità di avere accesso ad una forma di educazione che fosse effettivamente inclusiva e che desse loro la possibilità di esprimere al meglio la loro personalità nei diversi ambiti della vita. Si afferma che “secondo l'art 24, par.1, gli Stati membri devono garantire la realizzazione del diritto delle persone con disabilità all'educazione attraverso un sistema di istruzione inclusiva a tutti i livelli, comprese

le pre-scuole, l'istruzione primaria, secondaria e terziaria, la formazione professionale e l'apprendimento permanente, le attività extrascolastiche e sociali, e per tutti gli studenti, incluse le persone con disabilità, senza discriminazioni e in condizioni uguali con gli altri". Per poter arrivare ad un circuito educativo che risulti realmente così inclusivo bisogna passare attraverso una trasformazione della società a livello culturale, politico e organizzativo in modo che, conseguentemente, il sistema scolastico si concentri sull'accessibilità, sulla partecipazione effettiva e piena, sulla reale possibilità di garantire a tutti, in particolare a quei soggetti a rischio emarginazione, un apprendimento costante. È interessante sottolineare un punto del testo in cui si legge che "l'istruzione inclusiva deve essere intesa come un diritto umano fondamentale di tutti gli alunni. In particolare, l'istruzione è il diritto del singolo individuo, e non, nel caso dei bambini, il diritto di un genitore o di un caregiver. Le responsabilità dei genitori a questo riguardo sono subordinate ai diritti del minore". Più nello specifico, per quanto riguarda gli obblighi degli Stati, si sostiene che essi dovrebbero rispettare, proteggere e soddisfare quelli che risultano chiaramente essere i caratteri essenziali di questo sistema inclusivo: disponibilità (i programmi e i luoghi messi a disposizione per l'apprendimento devono essere adeguati e in misura sufficiente), accessibilità (tutti devono avere la possibilità di accesso senza discriminazioni), accettabilità (l'obbligo di progettare e implementare tutti i beni e i servizi legati all'istruzione, tenendo conto e rispettando i requisiti, le culture, le opinioni e le lingue delle persone con disabilità) e adattabilità (gli Stati sono incoraggiati ad applicare l'approccio *Universal Design for Learning*, serie di principi che offrono agli insegnanti e agli altri collaboratori, modelli di apprendimento adattabili che sviluppino tipi di istruzione diretti a soddisfare le diverse esigenze di tutti gli alunni). Per quanto riguarda l'implementazione a livello nazionale il Comitato raccomanda che gli Stati agiscano affinché l'istruzione degli alunni con disabilità diventi ovunque di competenza del Ministero dell'istruzione. Esso, tuttavia, non deve mai essere lasciato agire in solitario, ma al contrario deve essere supportato dagli altri Ministeri così da riuscire a realizzare un approccio integrato per lavorare in modo collaborativo in direzione di un'agenda condivisa. Inoltre dovrebbero essere coinvolti i fornitori di servizi, le OPD, i media, le organizzazioni della società civile più ampia, le autorità locali, le associazioni studentesche e le federazioni, le università e le scuole in cui si formano gli insegnanti. Il Comitato afferma con forza e chiarezza che "gli Stati membri, a tutti i livelli, devono attuare o introdurre una legislazione basata sul modello di disabilità per i diritti umani che rispetta pienamente l'articolo 24". Di conseguenza è più che mai necessario che gli Stati si impegnino per introdurre o migliorare un quadro legislativo e politico che sia diretto alla realizzazione di questa educazione di tipo inclusivo di cui sempre più fortemente si sente l'assoluta necessità.

Consiglio d'Europa

Misure di tutela dei minori – Minori stranieri non accompagnati

Parliamentary Assembly, Resolution 2136, 13 October 2016, [Harmonising the protection of unaccompanied minors in Europe](#).

La Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del COE affronta il tema complesso dei minori stranieri non accompagnati in Europa, in particolar modo la questione relativa all'armonizzazione dei sistemi di protezione negli Stati membri. Sappiamo quanto il contesto di riferimento sia difficile: l'Europa si trova a dover gestire una crisi migratoria e di rifugiati che rende certamente più difficile il trattamento e l'aiuto ai minori durante il loro viaggio e in particolare all'arrivo sui territori degli Stati nei centri di accoglienza. L'Assemblea generale ricorda come già precedentemente siano state espresse particolari preoccupazioni in riferimento ai minori stranieri non accompagnati e che le proposte di soluzioni, in particolare nella Raccomandazione 1969 (2011)² e nella Risoluzione 1810 (2011)³, non sono certamente mancate. In esse

² Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1969 (2011), [Unaccompanied children in Europe: issues of arrival, stay and return](#).

³ Council of Europe. Parliamentary Assembly, Resolution 1810 (2011), [Unaccompanied children in Europe: issues of arrival, stay and return](#).

sono contenute importanti considerazioni in riferimento all'arrivo, al soggiorno e al ritorno, insieme alla proposta di quindici principi comuni per la gestione dei minori immigrati non accompagnati, con particolare attenzione alla necessità di trattare i bambini non accompagnati innanzitutto come bambini prima ancora che come migranti. Certamente la nuova crisi migratoria ha visto crescere in maniera esponenziale il numero dei minori stranieri migranti e ciò richiede un impegno maggiore degli Stati per affrontare queste nuove sfide. Un rammarico particolare è manifestato dall'Assemblea in riferimento ai "bambini scomparsi", poiché nella maggior parte degli Stati membri non esiste per essi una definizione giuridica come categoria separata nella legislazione nazionale e l'assenza di una tale definizione giuridicamente vincolante di bambini scomparsi si ritiene abbia avuto un impatto negativo rilevante sulle indagini, sui tempi di attesa e sui livelli di allarme. In un passaggio importante del testo l'Assemblea ricorda che "il principio generale del rispetto dei diritti dei minori migranti, innanzitutto come i bambini, implica che essi beneficino di una protezione speciale, compresa l'assistenza sociale e sanitaria che garantisca la loro integrità fisica e psicologica e lo sviluppo, informazioni, istruzione e potenziamento. Sulla base dell'osservazione della situazione negli Stati membri, è chiaro che tali condizioni non sono molto garantite sistematicamente per i minori immigrati non accompagnati".

L'invito dell'Assemblea agli Stati membri è diretto a far sì che essi lavorino a livello regionale e nazionale, nonché attraverso strumenti di cooperazione internazionale, per migliorare la protezione dei minori stranieri non accompagnati e fare in modo di eliminare il fenomeno della loro scomparsa.

Un tale lavoro deve essere portato avanti attraverso una costruttiva collaborazione con i paesi d'origine. Inoltre gli Stati devono garantire il diritto al ricongiungimento familiare nel caso di minori migranti separati, in conformità all'articolo 22 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che sancisce il diritto di ogni figlio a vivere con i propri genitori.

E' importante ricordare che, al loro arrivo sui territori degli Stati, ai minori devono essere innanzitutto assegnati alloggi specifici e ovviamente protetti da tutte le forme di violenza e abusi. Inoltre essi, in qualsiasi circostanza, non devono essere trattati come detenuti e deve essere sempre garantito l'accesso alle cure sanitarie e alle condizioni sanitarie che favoriscano la loro rapida ripresa dalle difficoltà fisiche e psicologiche. Anche l'accesso sempre più diffuso dei minori all'istruzione nei periodi di attesa deve essere per gli Stati un punto importante a cui giungere in modo da "facilitare poi la loro entrata nei sistemi di istruzione tradizionali una volta avviate le procedure per l'asilo o altre forme di regolarizzazione".

Le soluzioni rivolte ai minori stranieri non accompagnati, che gli Stati individuano, devono necessariamente essere a lungo termine e incentrate su una specifica valutazione del migliore interesse del singolo bambino, del suo diritto alla sicurezza, alla protezione e allo sviluppo, devono tendere alla definizione per ciascun minore di un progetto di vita e stabilirne le procedure di monitoraggio. L'invito finale dell'Assemblea è rivolto all'Unione europea affinché "continui a tener conto della necessità di una protezione speciale per i minori immigrati non accompagnati durante la revisione del regolamento Dublino III⁴, in particolare introducendo una disposizione sulle domande di asilo per i minori non accompagnati nel paese in cui sono situati, per evitare l'aggiunta di trasferimenti inutili ai loro viaggi già traumatizzanti".

Unione Europea

Commissione europea, COM/2016/0480 final, 13 luglio 2016, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio, [Quinta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento](#).

⁴ Parlamento europeo e Consiglio, [Regolamento \(UE\) n. 604/2013, 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide \(rifusione\)](#).

Nella quinta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento viene aggiornata la situazione presentata nella relazione precedente, COM(2016) 416 final⁵ del 15 giugno, e sono valutate le azioni che tutti i portatori d'interesse hanno intrapreso nel periodo di riferimento, che va dal 14 giugno 2016 all'11 luglio, "al fine di attuare le raccomandazioni formulate per accelerare l'attuazione dei meccanismi di ricollocazione e reinsediamento". La Commissione pone in evidenza la posizione del Consiglio europeo, il quale, vista la necessità quantomai urgente di fornire sostegno alla Grecia e all'Italia, nella riunione del 28 giugno 2016 ha ribadito l'invito a "porre in essere ulteriori interventi per accelerare l'attuazione dei programmi di ricollocazione e di reinsediamento".

Relativamente alla questione dei minori, la preoccupazione maggiore è data dal ritmo ritenuto estremamente lento della ricollocazione dei minori non accompagnati.

La relazione si sofferma in particolare su Grecia e Italia, i due stati più "investiti", in questo particolare periodo storico, dalle problematiche legate a ricollocazione e reinsediamento. Per quanto riguarda la situazione nel nostro paese, la Commissione afferma che "l'Italia dovrebbe altresì accelerare l'apertura dei punti di crisi aggiuntivi già annunciati, nonché la creazione di punti di crisi mobili". Ciò che si ritiene inoltre fondamentale è che vi siano "informazioni chiare sul numero di arrivi, sulle persone registrate e i potenziali candidati ammissibili alla ricollocazione presenti in Italia". Per quanto riguarda i profili dei candidati ammissibili alla ricollocazione provenienti dall'Italia, si afferma che essi abbiano senza dubbio dei profili più complessi che necessitino di sforzi amministrativi maggiori sia da parte delle autorità italiane sia da parte degli stati membri di ricollocazione. In sostegno all'Italia, la Commissione, ha avviato con le autorità locali un percorso condiviso che porti ad un iter per la ricollocazione e, tramite i punti di contatto sui territori nazionali, e vada nella direzione di un coordinamento migliore che sia in grado di affrontare rapidamente eventuali strozzature. Per cui l'aumento sul territorio italiano delle domande di ricollocazione, "impone alle autorità italiane di rafforzare rapidamente la capacità di trattamento, di cooperare più da vicino con gli Stati membri di ricollocazione nonché di mettere a punto e attuare rapidamente l'iter per la ricollocazione, sviluppando ulteriormente la capacità amministrativa". La Commissione fa poi specifico riferimento ai minori non accompagnati, affermando che l'Italia "dovrebbe altresì attuare con urgenza la ricollocazione pilota per i minori non accompagnati e stabilire procedure specifiche che consentano la ricollocazione di questa categoria di candidati vulnerabili." Tutti gli stati membri sono poi esortati a rispettare gli obblighi derivanti dalle decisioni del Consiglio in relazione a questo tema e a partecipare attivamente alla ricollocazione in base alla rispettiva quota. Conseguentemente, gli Stati che ancora non si sono impegnati in questa direzione non dovrebbero attendere oltre.

Normativa Nazionale

Misure di tutela dei minori – Sistema di accoglienza

Ministero dell'interno, DM 1 settembre 2016, [Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati.](#)

Il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero di economia e finanza, individua i requisiti strutturali e i servizi dei centri o strutture governative di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati che arrivano sul territorio italiano. All'**art. 1** sono specificate innanzitutto le finalità e l'ambito di applicazione. L'obiettivo è quello di assicurare un'accoglienza che risulti adeguata alla minore

⁵ Commissione europea, COM(2016) 416 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, [Quarta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento.](#)

età, rispettando i diritti fondamentali del minore e attenendosi a quanto espresso nel D.Lgs. n. 142/2015⁶ che all'art. 18 sottolinea alcuni principi fondamentali riguardo i minori. Come si legge in quest'ultimo al c.1, infatti, "assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo" e conseguentemente è di massima importanza al fine di valutare il superiore interesse, come espresso al c.2, "procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore". Avendo ben chiari i richiami a tali principi, il decreto, chiarisce le definizioni di minore straniero non accompagnato ("il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale") e di centro o struttura governativa di prima accoglienza (struttura destinata, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, all'ospitalità di minori stranieri non accompagnati, istituita ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.Lgs. n. 142/2015). Negli articoli successivi sono dunque stabiliti i requisiti dei centri e i servizi annessi. Tra i requisiti è stabilita la capienza massima dei centri che è di 50 minori in almeno due sedi e ciascuna delle quali potrà accoglierne massimo 30. Inoltre i centri, si specifica, devono essere "ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso ai servizi e alla vita sociale del Territorio", "la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni".

In riferimento all'art. 19 del D.Lgs. 142/2015 sono poi esplicitati i servizi offerti nei centri. Sono previsti tra gli altri la mediazione linguistica e culturale, l'organizzazione di corsi per l'apprendimento della lingua italiana, un tempo libero organizzato in maniera tale da risultare adeguato alla minore età. Inoltre, devono essere fornite nel centro sia l'assistenza sanitaria che psicologica, al fine di valutare le reali condizioni psico-fisiche dei minori ospiti della struttura e poter valutare eventuali specifiche esigenze nei singoli casi.

È importante sottolineare che il decreto prevede anche "informazione, orientamento e idoneo supporto legale al minore straniero non accompagnato in materia di tutela dei minori, immigrazione e asilo, anche al fine dell'eventuale individuazione dei familiari". Senza dubbio questa risulta essere una disposizione fondamentale e imprescindibile per i minori che arrivano sul territorio italiano in situazioni certamente non facili e devono essere adeguatamente supportati.

Si sottolinea in chiusura il contenuto dell'art. 7, in cui si chiarisce il punto riferito agli accessi ai centri. Si stabilisce, sempre nel pieno rispetto dei principi come da art. 18 D.Lgs. 142/2015, che hanno libero accesso ai centri "i membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, nonché l'UNHCR, l'IOM, l'EASO e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Sindaco o un soggetto da questi delegato in ragione dell'incarico istituzionale da questi rivestito nell'ente locale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni". Possono essere inoltre autorizzati, in seguito a consultazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, dalla prefettura territorialmente competente i presidenti della provincia, i presidenti della giunta o del consiglio regionale e quei soggetti che abbiano un interesse realmente motivato in virtù della loro carica istituzionale nell'ambito della regione o dell'ente locale in cui vi è la sede del centro. Possono inoltre fare richiesta anche gli enti di tutela dei minori con esperienza consolidata, i rappresentanti degli organi d'informazione e altri soggetti previa motivata richiesta.

⁶ Italia, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, [Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.](#)

Misure generali di attuazione – Leggi di ratifica; IV Piano nazionale

Presidente della Repubblica, DPR 31 agosto 2016, [IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - 2016-2017](#).

L'approvazione del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016-2017 rappresenta la prosecuzione dell'impegno assunto dall'Italia per dare attuazione ai principi espressi dalla *Convenzione sui diritti del fanciullo* del 1989 e ai suoi Protocolli opzionali. Nell'art. 4, in particolare, si stabilisce che gli Stati debbano intraprendere tutte le iniziative legislative, amministrative etc. che ritengano utili per implementare i diritti in essi contenuti. La proposta del piano predisposta dall'Osservatorio nazionale è stata presentata al Consiglio dei ministri dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche per la famiglia. In seguito al parere favorevole della Conferenza Stato-regioni è stato poi adottato con decreto dal Presidente della Repubblica. Il Piano si snoda su quattro priorità tematiche: le *Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie*; i *Servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico*; le *Strategie e interventi per l'integrazione scolastica e sociale*; il *Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell'accoglienza*.

In relazione a ciascuna priorità tematica sono stati quindi individuati differenti tipi di interventi/azioni. Si specifica nel testo che l'aspetto innovativo del IV Piano di azione è "la forte integrazione tra Amministrazione centrale, Regioni ed enti locali ad un livello sia politico che tecnico, anche attraverso la costituzione di un Coordinamento tecnico-scientifico composto da membri dell'Osservatorio rappresentanti le Regioni, l'Anci e da realtà non appartenenti ad Amministrazioni pubbliche". Grande rilevanza hanno poi il successivo monitoraggio e la verifica finale, che costituiscono parte integrante del processo attuativo del Piano d'Azione e che coinvolgono necessariamente tutto l'Osservatorio.